

## STATUTO DELLA

### ” a.p.d. Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini” TITOLO I

#### DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

##### Articolo 1 – Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.lgs. 36/2021, un’associazione Polisportiva dilettantistica denominata “**a.p.d. Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini**”, in breve “CISV” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica, con sede in Varese, Via Mercantini, 10, CAP 21100, presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione Territoriale di Varese ETS. L’Associazione è stata fondata originariamente il 21 aprile 1990 e questo Statuto rappresenta la naturale evoluzione dello Statuto originale e di quelli successivi, e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica al presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione Polisportiva dilettantistica” anche in acronimo “APD”.

L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3 D.lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

##### Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono bianco e rosso; emblema dell’Associazione è rappresentato da un logo su mezzo cerchio, con triangoli rossi su sfondo bianco, con scrittura a forma di arco “Ciechi Ipovedenti Sportivi Varesini, al centro due gabbiani in volo e la scritta CISV

##### Articolo 3 – Oggetto

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative

4. L’Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche per ciechi e Ipovedenti e a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Baseball per ciechi, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività, ivi compresa l’organizzazione e la gestione di manifestazioni e tornei.

5. Nei limiti previsti dall’art. 9 del D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica e alla didattica, anche a titolo esemplificativo e non esaustivo del Baseball per ciechi.

6. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e ai Regolamenti del C.O.N.I., del C.I.O., del C.I.P e dell'I.P.C., nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal C.O.N.I a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I, delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva.

8. L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del C.O.N.I e delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 39/2021.

#### **Articolo 4 – Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## **TITOLO II**

### **DELLA VITA ASSOCIATIVA**

#### **Articolo 5 – Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e di qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione di diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare i soci hanno:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 7 – Decadenza dei soci**

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

## **TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

### **Articolo 8 – Organi sociali**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'assemblea generale degli associati;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

### **Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
  - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere conservati (se del caso trascritti) anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno un decimo dei soci e presentate al Presidente almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 10 – Partecipazione all'assemblea**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione,
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

## **Articolo 11 – Assemblea Ordinaria**

1.L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

3. In particolare, l'assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;

g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/21;

i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

## **Articolo 12 – Assemblea Straordinaria**

1.L'assemblea straordinaria delibera:

a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;

b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) sui diritti reali immobiliari;

d) sull'elezione del Consiglio Direttivo decaduto;

e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti agli atti di straordinaria amministrazione.

## **Articolo 13 – Validità assembleare**

1.L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno 1/5 dei soci presenti personalmente o per delega aventi diritto a voto.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno il 20% dei soci presenti personalmente o per delega aventi diritto a voto. Per le modifiche allo statuto, è valida, in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno 1/5 dei soci aventi diritto a voto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e

la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati ai sensi dell'art. 21 del Codice civile.

3. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 14 – Audio/video assemblee**

1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

- siano presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea, ivi compreso il Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.

4. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, riconosciuti dal C.I.P.

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica anni 4 (Quattro) e i suoi componenti sono rieleggibili.

6. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
7. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
8. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì da remoto, ai sensi del precedente art. 14 dello statuto.
9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e, le deliberazioni, sono approvate a maggioranza dei presenti.
10. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 del D.lgs. n. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2 ultimo periodo del D.lgs. 112/2017.
12. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione.
14. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente**

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro sessanta giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio stesso con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il Consiglio Direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro sessanta giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

### **Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

### **Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33 co, 6 D.lgs. 36/21;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

### **Articolo 19 – Il Presidente**

1. Ha la rappresentanza legale dell'associazione.

2. Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.

3. Dura in carica anni 4 (Quattro) ed è rieleggibile.

4. Egli presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.

### **Articolo 20 – Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rapresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 21 – Il Segretario e il Tesoriere**

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 22 – Organo di Revisione**

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica anni 4 (Quattro).

2. L'organo di revisione in particolare:

- verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto;

- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo;

- si riunisce ogni novanta giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente;

3. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

4. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. del Codice civile.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI**

#### **Articolo 23 – Il rendiconto economico**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica finanziaria dell'Associazione.
4. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 16 comma 2 del presente statuto.

#### **Articolo 24 – Anno Sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 25 – Il Patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:
  - a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
  - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
  - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzative dell'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad associati o soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo come stabilito dall'articolo n. 8 comma 2 del D.lgs. 36/2021.

### **TITOLO V**

#### **DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI E VOLONTARI**

#### **Articolo 26 – Lavoratori e volontari**

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 32, 33, 34 e 35 del D.lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.lgs. 36/2021.
4. L'associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del D.lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario come stabilito dall'articolo 29 del D.lgs. 36/2021.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, ai sensi dell'articolo n. 29, comma 2, del D.lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva, ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del D.lgs. 36/2021.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **TITOLO VI**

### **Safeguarding**

#### **Oggetto e finalità**

Questo articolo stabilisce i principi e le procedure per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati; nelle attività dell'organizzazione.

#### Principi fondamentali

a. Diritto alla protezione: tutti i tesserati, devono essere protetti da abuso, sfruttamento, negligenza e violenza.

b. Ambiente sicuro: l'organizzazione promuove un ambiente sicuro per tutti i partecipanti.

#### Obblighi dell'organizzazione

a. Politiche e procedure: adottare politiche di safeguarding conformi alla legge.

b. Formazione: educare il personale e i volontari sulla prevenzione e segnalazione degli abusi.

c. Segnalazione: istituire un sistema per segnalare e gestire le denunce di abuso.

#### Responsabilità

a. Supervisione: il Consiglio Direttivo (o autorità interna) è responsabile della politica di safeguarding.

b. Referente: nominare un referente per il safeguarding come punto di contatto per tutte le

questioni di protezione.  
Monitoraggio e revisione

- a. Revisione periodica: rivedere regolarmente le politiche di safeguarding per mantenerle aggiornate.
- b. Documentazione: registrare e analizzare gli incidenti per migliorare continuamente le pratiche di protezione.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 27 – Le Sezioni**

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

### **Articolo 28 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.2 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, è devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1. lettera h) del D.lgs. 36/2021.

### **Articolo 29 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Varese, 24 giugno 2024

<b>Segretario Assemblea Davide Orazi</b>	<b>Presidente Assemblea Fernando Picciolo</b>	<b>Presidente Associazione CISV Giovanni Castiglione</b>
--	---	--